



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.147 dei 04/06/2012 - 07/06/2012 Udienza pubblica del 18/04/2012
Massima n. 1:	<p>Titolo</p> <p>Istruzione – Istruzione obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente - Individuazione della soglia numerica di 1000 alunni (o di 500 in relazione a specificità geografiche) che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l'autonomia - Norma che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione e già di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente la riforma del titolo V - Intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera di competenza regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.</p> <p>Testo</p> <p>Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, aggregando scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado con conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, in base a specifiche soglie numeriche (1000 alunni o 500 in relazione a specificità geografiche). Infatti, la disposizione in argomento, regolando nel dettaglio la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, è riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione, già di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente la riforma del titolo, ed è, quindi, lesiva della sfera affidata alla competenza regionale.</p>
Note:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 19, co. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n. 111



	<p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 6 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 118 Costituzione art. 120 statuto regione Sicilia art. 14 lett. r) statuto regione Sicilia art. 17 lett. d) statuto regione Sicilia art. 20</p> <p>Altri parametri e norme interposte: decreto del Presidente della Repubblica 14/05/1985 n. 246 art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 14/05/1985 n. 246 art. 6</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome aventi un numero di alunni inferiore a 600 unità (o 400 in relazione a specificità geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria, della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Ius superveniens con sostanziale identità di contenuto precettivo - Applicazione del principio di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale - Trasferimento della questione sulla nuova disposizione.</p> <p>Testo La questione di legittimità costituzionale relativa al testo originario dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), è trasferita alla sua nuova formulazione, introdotta dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, che ha elevato le soglie numeriche per il conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome in luogo dell'assegnazione a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Infatti, la modifica non è in alcun modo soddisfacente delle pretese avanzate dalle Regioni ricorrenti, in quanto lascia praticamente inalterati i termini della lesione di competenze lamentata, limitandosi a modificare le soglie numeriche necessarie per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e giustifica, in considerazione della sostanziale identità di contenuto precettivo e del principio di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, l'immediato scrutinio della questione.</p>
Note:	<p>Atti oggetto del giudizio decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 19 co. 5 legge 15/07/2011 n. 111 legge 12/11/2011 n. 183 art. 4 co. 69</p>
Massima n. 3:	<p>Titolo</p>



	<p>Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome costituite con meno di 600 alunni (o 400 in relazione a specificità geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria, della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Asserita lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente dell'istruzione - Insussistenza - Disposizione relativa all'assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali, espressione della competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Deve essere dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), concernente il divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome in presenza di un numero di alunni inferiore a determinate soglie. Infatti, la disposizione incide sulla assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali ed è, quindi, espressione della competenza esclusiva statale e non, come sostenuto dalle regioni ricorrenti, della competenza concorrente dell'istruzione.</p>
<p>Note:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legge 06/07/2011 n. 98 art. 19 co. 5 legge 15/07/2011 n. 111 legge 12/11/2011 n. 183 art. 4 co. 69</p> <p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 6 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 Costituzione art. 120</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it